



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO
(già Direzione Generale per il Mercato del Lavoro)
Divisione II

A tutti gli indirizzi in allegato

Oggetto: Dematerializzazione delle procedure per la gestione dei Lavoratori Italiani all'estero e rilascio dei Nulla Osta al lavoro nei paesi extra UE

1. Premessa

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attuato negli ultimi anni una serie di iniziative atte a semplificare ed innovare le procedure amministrative nell'ottica della riduzione dei tempi e dei costi collegati alle procedure oggetto di semplificazione.

La Direzione Generale delle politiche dei servizi per il lavoro, ha sviluppato un nuovo sistema informatico, denominato "LIE", che consente la gestione della lista dei cittadini italiani che intendono lavorare all'estero (di seguito denominata "Lista"), di cui all'articolo 4 del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317 convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987, n. 398. Tale sistema può essere fruito attraverso il portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) che costituisce il punto di riferimento per i servizi del lavoro.

Il processo d'implementazione della procedura ha visto inoltre un momento importante nella condivisione del medesimo con il Ministero degli Affari Esteri, che costituisce uno degli attori principali del sistema in parola.

2. Quadro normativo di riferimento

La dematerializzazione non interviene sulla disciplina normativa che, pertanto, rimane quella vigente e che, per comodità di lettura, si ricorda:

- Decreto legge 31 luglio 1987, n. 317 convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987, n. 398;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 19 giugno 1997, n. 247.
- Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 16 agosto 1998.

Purtuttavia, si ritiene utile richiamare il procedimento di autorizzazione al lavoro all'estero, individuando – per ciascun soggetto coinvolto – le attività che lo stesso deve intraprendere nell'ambito del procedimento di "autorizzazione al lavoro" e "rilascio nulla osta".

3. Soggetti interessati e campo di applicazione

La procedura LIE è rivolta a:

- *aziende*, che devono presentare le richieste di autorizzazione per l'invio di lavoratori, italiani (o comunitari), per attività lavorative in paesi extra U.E. e, a tal fine, possono altresì consultare la Lista per ricercare on line le professioni disponibili al lavoro all'estero;
- *cittadini*, italiani o comunitari, che desiderano intraprendere un'esperienza di lavoro in paesi extra UE e che a tal fine devono iscriversi alla Lista ed avere, ai sensi della normativa vigente, un nulla osta preventivo al lavoro;



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO

(già Direzione Generale per il Mercato del Lavoro)

Divisione II

- *Ministero degli Affari Esteri*, che è chiamato ad esprimere il parere preventivo sui dati di sicurezza nei paesi di invio;
- *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali* – Direzione Generale delle politiche dei servizi per il lavoro, che gestisce i dati della Lista sia ai fini di incontro tra domanda e offerta sia per il rilascio delle autorizzazioni e il successivo nulla osta nominativo;
- *Direzioni Regionali del Lavoro*, che rilasciano i nulla osta on line.

La procedura si applica a:

- *Datori di lavoro italiani e stranieri* che intendono assumere lavoratori da inviare all'estero. Nel caso di datori di lavoro che non hanno sede nel territorio nazionale, la richiesta può essere presentata, anche attraverso l'Ufficio Consolare competente, conferendo mandato a persona fisica o giuridica residente in Italia con corrispondente accettazione del mandatario, entrambi per atto pubblico, con obbligazione solidale per l'adempimento di tutti gli obblighi di cui alla Legge n. 398/1987.
- *Cittadini italiani e comunitari residenti in Italia*, già dipendenti o da assumere ed inviare a lavorare all'estero. Tali lavoratori devono essere iscritti nella Lista. La disciplina non si applica: ai lavoratori autonomi; ai lavoratori dipendenti o assunti dalla pubblica amministrazione; ai lavoratori marittimi e agli appartenenti al personale di volo; ai dipendenti inviati all'estero in missione o in trasferta.

4. La procedura: le fasi, l'istruttoria, l'autorizzazione, il nulla osta, le comunicazioni

Ai sensi degli artt. 1, commi 1 e 2 della L. 398/87 il datore di lavoro che intende assumere o trasferire lavoratori italiani (o comunitari residenti in Italia) al fine di eseguire opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari ha l'obbligo di richiedere il rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'assunzione o il trasferimento (esclusi i casi di missione e trasferta) di lavoratori italiani in Paesi extracomunitari deve essere rivolta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché in copia al Ministero degli Affari Esteri (art. 2, comma 1 l. 398/87 e, ora, DPR 346/94). Una ulteriore copia deve essere spedita anche alla Direzione Regionale del Lavoro competente secondo la sede del richiedente.

Se residenti all'estero, i datori di lavoro possono presentare la richiesta all'Ufficio consolare competente. Secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 16 agosto 1988, la domanda deve contenere l'indicazione:

- della persona fisica o giuridica per la quale ricorre l'obbligo dell'autorizzazione;
- del numero dei lavoratori interessati e dei corrispondenti livelli e trattamenti economico – normativi;
- della località dove i lavoratori sono inviati e dell'eventuale programmazione di nuove assunzioni e/o trasferimenti;
- dell'impegno ad adempiere agli obblighi derivanti dalla legge 398/87 e in particolare, dell'obbligo – ove il contratto preveda espressamente la possibilità di destinare il lavoratore a prestare attività presso una consociata estera – di garantire le condizioni di lavoro di cui alle lettere da b) a f) dell'art. 2 della legge in essere.

Lo stesso D.M. 16 agosto 1988 prevede, inoltre, che alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o al Registro delle società di data non anteriore ad un mese (per le organizzazioni sindacali non governative il certificato di idoneità di cui agli artt.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO

(già Direzione Generale per il Mercato del Lavoro)

Divisione II

47 e 49 della legge 49/1987), contenente l'inesistenza di procedure concorsuali e fallimenti. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito da autocertificazione;

- copia del contratto di appalto o, se l'attività da svolgere all'estero non costituisce l'oggetto di un appalto, la specificazione dell'attività contrattuale o del titolo giuridico inerente l'attività medesima (per le organizzazioni sindacali non governative, una corrispondente dichiarazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri);
- per i datori di lavoro non aventi sede nel territorio nazionale, la documentazione relativa al conferimento per atto pubblico del mandato ad una persona fisica o giuridica residente in Italia e della corrispondente accettazione del mandatario con responsabilità solidale per l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 398/87 (se la domanda è presentata direttamente, essa va corredata di documentazione equipollente tradotta in lingua italiana ed autenticata dalle autorità consolari italiane).

L'autorizzazione ministeriale

Il rilascio dell'autorizzazione all'assunzione o al trasferimento di lavoratori italiani in Paesi extracomunitari è subordinato alla sussistenza di condizioni minime di tutela, non solo economiche.

Infatti, è tutto demandato al Ministero degli Affari Esteri il compito di accertare se le condizioni generali del Paese di destinazione offrono idonee garanzie per la sicurezza del lavoratore, portando a conoscenza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l'esito di tale accertamento.

A questo riguardo è utile ricordare che, ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. 346/94, l'accertamento delle condizioni politiche, sociali, sanitarie ed economiche dei Paesi di destinazione viene operato ogni anno dal Ministero degli Affari Esteri che formula un elenco dei Paesi per i quali non occorre il proprio parere preventivo.

Sempre con la medesima finalità possono essere rilasciate ulteriori istruzioni per l'invio o la sospensione di lavoratori in particolari zone del mondo in ragioni di particolari situazioni socio-politiche che rendono necessari ulteriori misure di sicurezza.

L'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali attiene alla verifica delle condizioni economico-normative complessivamente non inferiori a quelle nazionali e tali da assicurare una condizione dignitosa (art. 2 L. 398/87).

Tempi di rilascio

L'autorizzazione viene rilasciata dalla scrivente direzione generale nel termine di 75 giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero di 90 giorni se presentata all'estero. Nel caso in cui si renda necessaria una integrazione della documentazione il Ministero del Lavoro deve farne richiesta entro 60 giorni (DPR n. 247/1997) ed i termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza regolarizzata o completata. Nell'ipotesi in cui è necessario il parere preventivo del Ministero degli Affari Esteri da emettere entro 45 giorni dalla presentazione delle richieste, trascorsi ulteriori 10 giorni il parere si intende come favorevole e da tale data comincia a decorrere il termine di 75 giorni per il Ministero del Lavoro. Decorso i termini suesposti, l'autorizzazione deve intendersi concessa per il principio del cd. silenzio-assenso.

L'art. 2, commi 5 e 6, della L. 398/87 prevede la semplificazione della procedura per l'assunzione o il trasferimento del lavoratore in Paesi extracomunitari a favore dei datori di lavoro che abbiano depositati contratti-tipo per il lavoro all'estero concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e territoriale, o che abbiano espressamente aderito a tali contratti.

In tali ipotesi, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione è abbreviata. Innanzitutto, la formazione del cd. silenzio-assenso della domanda di rilascio dell'autorizzazione avviene trascorsi 30 giorni dalla ricezione della domanda corredata dalla relativa documentazione o 90 giorni qualora la scrivente direzione generale o il



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO

(già Direzione Generale per il Mercato del Lavoro)

Divisione II

Ministero degli Affari Esteri abbiano comunicato, entro 30 giorni dalla data della ricezione suddetta, di dover procedere ad ulteriori accertamenti.

Inoltre, ove ricorrano eccezionali casi di comprovata necessità e di urgenza, il datore di lavoro (che ha depositato il contratto-tipo o vi abbia aderito) può assumere o trasferire all'estero i lavoratori senza attendere l'esito della domanda di autorizzazione, previa comunicazione, direttamente attraverso la procedura LIE, dell'assunzione o del trasferimento ai Ministeri del Lavoro e degli Affari Esteri entro i tre giorni precedenti le assunzioni o i trasferimenti (art. 2, comma 6, l. 398/87).

Una volta concessa l'autorizzazione, le aziende devono richiedere il nulla osta per un numero di cittadini (italiani o comunitari residenti in Italia) pari od inferiori a quelli autorizzati, scelti tra coloro che risultano iscritti nella Lista.

Le direzioni regionali del lavoro, che ricevono l'autorizzazione numerica e la richiesta di nulla osta nominativa, verificano che il lavoratore richiesto è iscritto nella Lista e rilasciano il nulla osta.

Il datore di lavoro, che riceve il nulla osta, deve comunicare l'assunzione del lavoratore entro le 24 ore precedenti l'inizio del rapporto di lavoro, inviando il modello UNILAV secondo le modalità previste nel decreto ministeriale del 30 ottobre 2007. Qualora il distacco riguardi lavoratore già dipendente, il datore di lavoro deve comunicare l'evento entro 5 giorni dal suo verificarsi, utilizzando l'apposita sezione del modello UNILAV.

La comunicazione obbligatoria deve comunque essere effettuata anche nei casi in cui l'assunzione avviene direttamente nei Paesi extra UE.

Applicazioni estensive

Nell'ambito dell'applicazione delle norme sopra richiamate è utile delineare alcuni casi particolari. Si fa riferimento alla somministrazione di personale all'estero e al lavoro nel settore dello spettacolo.

Per la somministrazione di personale all'estero, le agenzie per il lavoro iscritte alle sezioni I e II dell'Albo informatico che intendano somministrare all'estero lavoratori italiani presentano domanda di autorizzazione secondo il modello ordinario allegando, come documentazione specifica, il contratto di somministrazione con l'impresa utilizzatrice e il contratto con i singoli lavoratori.

L'impresa che intende inviare all'estero lavoratori dipendenti per la realizzazione di film o documentari presenta richiesta di autorizzazione secondo il modello ordinario allegando alla domanda: denuncia inizio lavorazione al Ministero dei Beni Culturali (se film tv o documentario è necessario il contratto con la controparte); polizza assicurativa per rischi di viaggio; elenco degli effettivi partenti dei quali ha già effettuato le comunicazioni on line. E' utile ricordare che, per l'invio di minori nel settore spettacolo occorre acquisire il parere di competenza della Direzione territoriale del lavoro, al quale trasmettere tutta la documentazione relativa al lavoro dei minori e relativa certificazione.

5. La procedura: il sistema LIE

Tutte le procedure necessarie per l'invio di lavoratori all'estero sopra descritte sono state dematerializzate secondo lo schema illustrato e vengono seguite da procedure cartacee solo ove strettamente necessarie e comunque indicate nella procedura medesima.

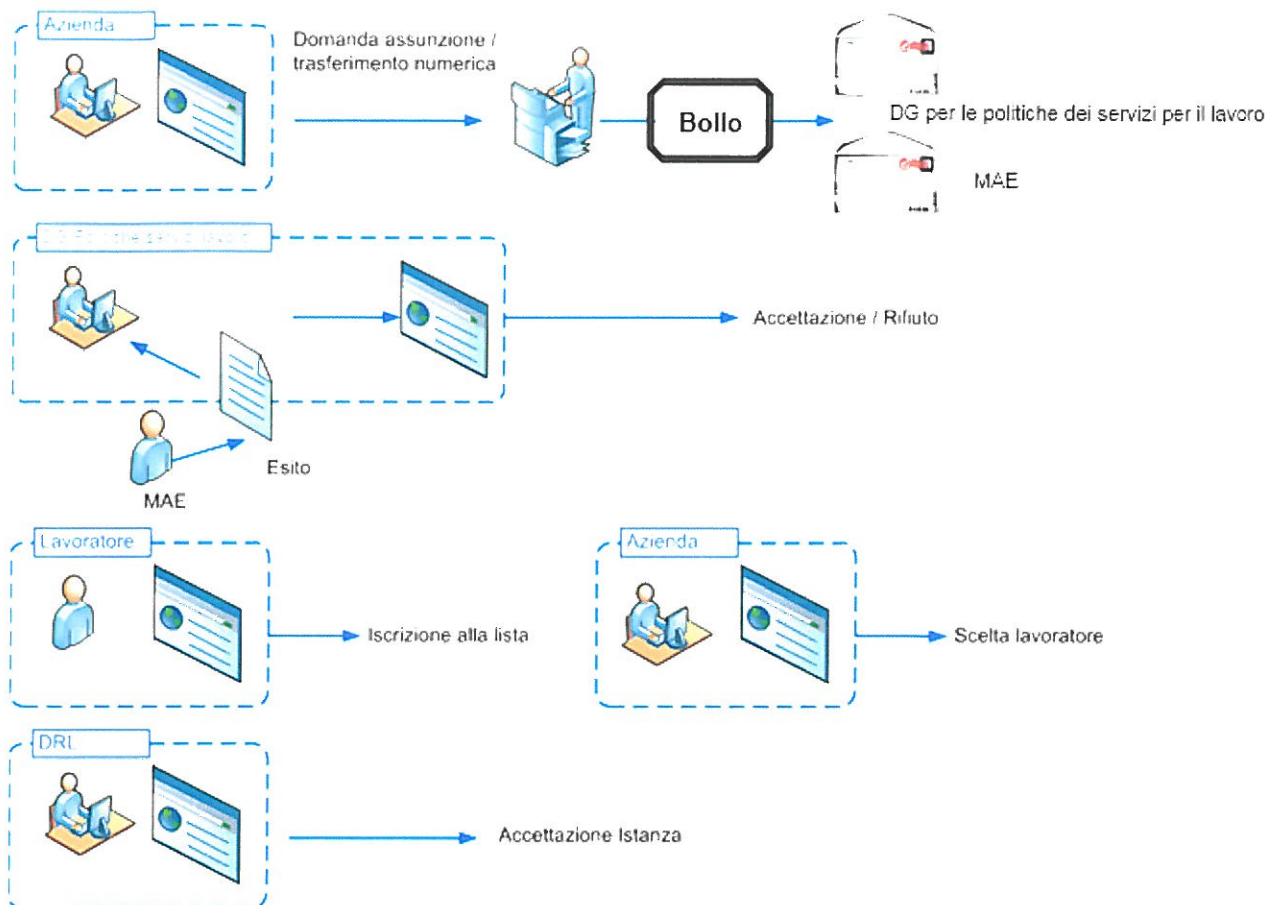


Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO

(già Direzione Generale per il Mercato del Lavoro)

Divisione II



Come sottolineato in premessa, il sistema LIE è accessibile dal portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) ove sono inserite tutte le informazioni di funzionamento, oltre che la normativa di riferimento per la tematica "lavorare all'estero".

Nei paragrafi precedenti sono stati tracciati i profili degli utenti che, accedendo al sistema, usufruiscono del servizio per l'iscrizione alla lista (cittadini) e che necessitano del nulla osta per inviare i lavoratori in territorio extra UE (aziende).

All'interno della sezione del portale cliclavoro sopra richiamata, sarà inoltre disponibile il manuale utente che descrive come effettuare le varie operazioni per le procedure precedentemente descritte.

Per le aziende che in precedenza hanno già ottenuto dei nulla osta nominativi o delle autorizzazioni numeriche, il sistema in fase di primo accesso consente di inserire i pregressi riferimenti (n. lavoratori assunti e trasferiti, n. totale attuali presenze distinte per paesi di destinazione); tale funzione permette, fra l'altro, una ricostruzione storica delle autorizzazioni ed un richiamo immediato in fase di nuovi inserimenti.

6. Conclusioni



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO

(già Direzione Generale per il Mercato del Lavoro)

Divisione II

Il sistema entra in esercizio a partire dal **15 settembre 2012** ed ha un periodo sperimentale fino al 31 gennaio 2013; in tale periodo saranno accettate le richieste anche in modalità cartacea.

Dal 1° febbraio 2013 tutte le richieste dovranno pervenire alla scrivente direzione generale esclusivamente per via telematica, tranne per l'invio delle marche da bollo, e quelle in cartaceo non saranno più gestite.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Grazia Strano

1. Ministero Affari Esteri

- Unità di crisi
Unita.crisi@esteri.it
- DGIT –Italiani all'estero e le politiche migratorie
c.a. Dott.ssa Cristina Ravagli
dgit.segreteriaesteri.it
- D.G.A.P. Unità per i Paesi dell'America Settentrionale
dgapua@esteri.it
- D.G.E.U. - D.G. Unione Europea UFF. I
dgeu1@esteri.it
- D.G. per gli Affari politici e di sicurezza
dgap.segreteria@esteri.it
- DGMO – Segreteria
dgeu.segreteria@esteri.it
- DGMO Uff. VI
dgmo6@esteri.it
- DGMO Uff. VII
dgmo7@esteri.it
- DGMO Uff. VIII
dgmo8@esteri.it
- DGMO Uff. IX
dgmo9@esteri.it
- DGMO Uff. X
dgmo10@esteri.it
- DGMO Uff. XI
dgmo11@esteri.it
- DGMO Uff. XII
dgmo12@esteri.it
- DGMO Uff. XIII
dgmo13@esteri.it

2. A tutte le Direzioni Regionali del lavoro

Loro sedi

3. A tutte le Organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro

Loro sedi

E, p.c.

Direzione Generale per le politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica

SegreteriaDgpersonale@lavoro.gov.it